


Publicato il 10/03/2026



N. 01494 /2026 REG.PROV.CAU.  
N. 01690/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Ter)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1690 del 2026, proposto da Luigi Ciaraffa, rappresentato e difeso dall'avvocato Rocco Felato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma, viale delle Medaglie d'Oro, 199;

*contro*

il Ministero della Difesa, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica e Formez Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

*per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia*

1) della graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 267 unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nell'Area Funzionari del Ministero della Difesa, per il profilo "Funzionario con competenze in materia giuridico amministrativa (Codice A.1)" – nonché del relativo provvedimento di approvazione laddove esistente, sebbene allo

stato non pubblica, laddove di interesse – pubblicata sul portale “inPA” in data 9.12.2025, nella parte in cui non ricomprende il ricorrente tra gli idonei vincitori;

2) dei verbali della Commissione esaminatrice con particolare riferimento a quello con cui è stato attribuito al ricorrente il punteggio complessivo di 24,88;

3) del bando di concorso pubblico (per quanto di ragione) per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 267 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell’Area Funzionari del Ministero della difesa, pubblicato sul portale inPA in data 29 dicembre 2023;

4) del provvedimento della Commissione RIPAM del 18.02.2025 con cui è stato riadottato “ora per allora” il bando di concorso sub 3);

5) nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, in particolare: dei singoli verbali inerenti alla validazione e all’approvazione della suddetta graduatoria e dei verbali di valutazione dei titoli dei concorsisti, nonché eventuali atti e/o contratti successivi alla graduatoria o databili nelle more del presente giudizio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica e di Formez Pa;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2026 il dott. Valentino Battiloro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che il ricorrente ha impugnato la graduatoria del concorso in oggetto, nella quale risulta collocato come idoneo non vincitore con punteggio complessivo di 24,88, lamentando la mancata assegnazione di 1,5 punti per la laurea triennale in

Scienze politiche e delle relazioni internazionali (laurea che, sebbene indicata nella domanda di partecipazione, la Commissione avrebbe dovuto valutare in quanto titolo presupposto per il conseguimento della laurea magistrale in Scienze della Politica dichiarata ai fini dell'ammissione alla procedura concorsuale) e l'illegittimità della valutazione della prova scritta con riferimento a un quesito giuridico (in relazione al quale il ricorrente sostiene la correttezza della risposta opzionata);

Ritenuto che:

- quanto alla valutazione dei titoli di merito, non sussiste il *fumus boni iuris*, in quanto il ricorrente non ha indicato nella domanda di partecipazione la laurea triennale, dovendo pertanto trovare applicazione nella fattispecie il principio di autoresponsabilità dei concorrenti, in base al quale ciascuno di essi sopporta le conseguenze degli eventuali errori e/o incompletezze nella compilazione della domanda e presentazione dei documenti, senza che sia possibile invocare al riguardo il soccorso istruttorio, poiché questo costituirebbe una palese violazione del principio della *par condicio competitorum* (cfr. Cons. Stato, sez. VII, 2 settembre 2024, n. 7334);

- quanto al quesito giuridico [così formulato: "*A norma del TFUE, la Corte di giustizia dell'Unione europea, qualora riconosca che lo Stato non si sia conformato alla sentenza da essa pronunciata, può: Comminargli il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità, entro i limiti dell'importo indicato dalla stessa Corte (risposta indicata dal ricorrente); Soltanto comminargli il pagamento di una somma forfettaria, entro i limiti dell'importo indicato dalla stessa Corte; Comminargli il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità, entro i limiti dell'importo indicato dalla Commissione (risposta individuata come esatta dall'Amministrazione)*], sussiste invece il *fumus boni iuris*, in quanto la risposta prescelta dal ricorrente è da considerarsi corretta alla luce del chiaro dettato normativo dell'art. 260, comma 2, TFUE, ai sensi del quale: «(...) *La Corte,*

*qualora riconosca che lo Stato membro in questione non si è conformato alla sentenza da essa pronunciata, può comminargli il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità (...)».*

Ritenuto, pertanto, che dalla parziale fondatezza della domanda cautelare avanzata dal ricorrente discenda l'obbligo per le Amministrazioni resistenti, in esecuzione del presente provvedimento, di procedere all'eliminazione della penalità irrogata di 0,25 punti e all'assegnazione di 0,75 punti per la corretta risposta fornita dal ricorrente al quiz oggetto del contendere, con le conseguenti ulteriori determinazioni;

Ritenuto, altresì, in accoglimento di puntuale istanza di parte, impregiudicata ogni decisione in ordine all'ammissibilità del ricorso, che debba disporsi l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, in base all'art. 41, comma 4, c.p.a., rispetto al ricorso in epigrafe, con le seguenti modalità:

a.- pubblicazione di un avviso sui siti web istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento della Funzione pubblica e del Ministero della Difesa, dal quale risulti:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. - il nome della parte ricorrente e l'indicazione delle amministrazioni intimate;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi del ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con la stessa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. - il testo integrale del ricorso;

b.- In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica ed il Ministero della Difesa hanno l'obbligo

di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso e della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

1.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

2.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica ed il Ministero della Difesa:

3.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

4.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica";

in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

5.- dovrà, inoltre, curare che sull'*home page* del loro sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

La richiesta di dette pubblicazioni dovrà essere effettuata, con oneri e spese a carico della parte ricorrente, da quantificarsi a cura delle amministrazioni (ferma l'eventuale ripetizione di quanto corrisposto in sede di regolazione delle spese di lite), pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti e dell'avvenuta pubblicazione presso la

Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente da quest'ultima;

Ritenuto infine che, in considerazione della parziale fondatezza del *fumus boni iuris*, le spese di lite possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter):

- accoglie parzialmente l'istanza cautelare nei termini di cui in motivazione;
- dispone l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami con le modalità e nei termini indicati in motivazione;
- compensa le spese della presente fase cautelare;
- fissa per la discussione l'udienza pubblica del 23 giugno 2026.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:

Rita Tricarico, Presidente

Luca Biffaro, Primo Referendario

Valentino Battiloro, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Valentino Battiloro**

**IL PRESIDENTE**

**Rita Tricarico**

**IL SEGRETARIO**

## **AVVISO**

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. IV ter, n. 1494 del 10.03.2026, nel giudizio R.G. n. 1690/2026.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (n. 1690/2026).

